

Polizza n° 000149.32.300046

Sostituisce la polizza n° 000149 32 300032
 Agenzia di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Codice agenzia 000149 - Codice produttore 001

Contraente	Fondazione Franco Nicolai Onlus Indirizzo: Via San Martino, 80 - 46049 - Volta Mantovana (MN)	Codice fiscale: 81003970209
Durata	1 anno	Inizio: 01/05/2013 Scadenza: 01/05/2014 Tacito rinnovo: SI
Prima rata	Dalle ore 24.00 del 01/05/2013 alle ore 24.00 del 01/05/2014	
Rate successive	Scadenza: 01/05 di ciascun anno	
Rateazione	Annuale	
Regolazione premio	SI	
Allegati	NO	

	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	TOTALE
Responsabilità civile	916,27	--	916,27	22,25	203,88	1.120,15
Premio annuo euro	916,27	--	916,27		203,88	1.120,15
Responsabilità civile	916,27	--	916,27	22,25	203,88	1.120,15
Prima rata euro	916,27	--			203,88	1.120,15
Rate successive euro	916,27	--	916,27		203,88	1.120,15



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver ricevuto l'informativa privacy (D. lgs n° 196 del 2003 e successive modificazioni) - MOD. POL RC EE 6 - ED. 01/01/2010;

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC EE 2 - ED. 3343/2013
- scheda tecnica n° 1

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in CASTIGLIONE D. LE STIVIERE il 02/05/2013.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
L'AGENTE O LA DIREZIONE

IL CONTRAENTE

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 Altre assicurazioni; art. 8 Recesso in caso di sinistro; art. 9 Proroga dell'assicurazione; art. 11 Foro competente; art. 16 - Inizio e termine della garanzia; art. 20 Regolazione del premio Commi A) e B)

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. POL RC EE 5 - ED. 01/05/2012; le condizioni di assicurazione MOD. POL RC EE 2 - ED. 3343/2013; modulo di proposta, ove previsto.

IL CONTRAENTE

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani il 29/05/2013
in Volta Marina

L'AGENTE O INCARICATO

SCHEDA TECNICA N. 1**Polizza RC Aziende Sanitarie**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 000149 .32 .300046

Codice rischio: 23026
Gruppo rischio: settore 2 Aziende Sanitarie
Descrizione rischio: Istituti assistenziali - Ospizi - Ricoveri - Case di riposo per anziani - Residenze per anziani autosufficienti e non
Assicurato: Fondazione Franco Nicolai Onlus **Codice fiscale:**
Ubicazione del rischio: Indirizzo: Via San Martino 80, 46049 Volta Mantovana (MN)

RC GENERALE

Massimali assicurati	in euro	RCT	RCO
Per ogni sinistro		1.000.000,00	1.000.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		1.000.000,00	1.000.000,00
Per danni a cose		1.000.000,00	

true

Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Retribuzione	560.000,00	1,62	907,20
Rco				9,07

Regolazione del premio: vedi art. 6; Premio annuo netto minimo acquisito: euro 916,27

Premio annuo totale netto	euro	916,27
----------------------------------	-------------	---------------

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

ISTITUTI E/O CASE DI RIPOSO – RESIDENZE PER ANZIANI E LUNGODEGENTI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": Società Cattolica di Assicurazione;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
- per "Scoperto": percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892,1893 e 1894 c.c.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.)

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.)

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.)

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 c.c.)

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove a sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Il contratto è regolato dalla legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)
(valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali)

Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso gli assistiti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti colposi o dolosi di persone della quali o con le quali debba rispondere ai sensi di legge in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dei regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Assicurazione Responsabilità Civile Verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I. Collaboratori)
(valida solo se sono indicati in polizza i relativi massimali)

a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal D.Lgs. n° 38 del 23/02/2000 e successive modifiche.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dell'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

- 2) Ai sensi del Codice Civile nonché dal D.Lgs. 626 del 19/09/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata

interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'I.N.A.I.L. di determinate categorie di dipendenti e semprechè ciò non derivi da comportamenti dolosi.

- b) **Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.), collaboratori occasionali, subordinati (Co.Co.Co. a progetto, ecc.), prestatori di lavoro interinale, in convenzione/distacco ed in appalto di servizi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio e ciò semprechè sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O./R.C.I., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 14 – Estensione territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'Assicurazione R.C.O./R.C.I. vale per il mondo intero.

Art. 15 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. :

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Tali persone sono comunque considerate terze nel momento in cui usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato.
- b) i dipendenti dell'Assicurato, nonché le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (para subordinati) e/o lavoro interinale con l'Assicurato stesso, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

Art. 16 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età.
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo (salvo quanto previsto all'art. "garanzia inquinamento accidentale"); a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) a cose che l'Assicurato o suoi dipendenti detengono a qualsiasi titolo (salvo i veicoli di terzi in parcheggio) e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati

- artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
 - i) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O. ;
 - j) direttamente riconducibili all'intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione della casa di riposo e dei relativi impianti, attrezzature e/o macchinari dell'Assicurato;
 - k) di qualunque natura, comunque occasionale, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
 - l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
 - m) derivanti da scioperi o, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.

Art. 17 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 18 – Regolamento del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla scadenza di ogni rata annua negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo quanto indicato all'art. 36 "calcolo del premio".

A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contatto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione

- le retribuzioni in base al periodo richiesto;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza (vedi art. "calcolo del premio").

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente omette di dare comunicazione del dato necessario per la regolazione od omettono di pagare il premio di regolazione, la Società può fissargli un ulteriore periodo di trenta giorni per ottemperare a detti obblighi; trascorso anche tale periodo la Società ha diritto di agire giudizialmente per il recupero del premio non corrisposto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi e qualsiasi altra scrittura amministrativa e/o contabile).

Art. 19 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico

anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 20 – Franchigia

L'assicurazione R.C.T. si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro.

Restano ferme e confermate le franchigie di importo superiore previste in polizza per specifiche garanzie.

Art. 21 – Validità temporale della garanzia

L'assicurazione si intende operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità del contratto e dallo stesso denunciate alla Società nello stesso periodo, purché relative a fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE – ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 22 – Committenza auto

L'assicurazione comprende le responsabilità derivanti all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per i danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli a motore non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell'art. 16 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 23 – Responsabilità dell'Assicurato per fatto commesso da altre persona – Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatti commessi da:

- a) dipendenti dell'Assicurato stesso;
- b) altro personale (medico e/o paramedico) non dipendente dell'Assicurato;
- c) dipendenti e/o soci di Associazioni di Volontariato convenzionate;
- d) obiettori di coscienza ed in servizio civile;
- e) borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontariato e/o di perfezionamento professionale;
- f) collaboratori occasionale, subordinati (Co.Co.Co. , a progetto, ecc.) prestatori di lavoro interinale, in convenzione/distacco ed in appalto di servizi;
- g) professionisti con fattura;

per l'attività prestata per conto dell'Assicurato/Contraente.

La garanzia è altresì estesa alla R.C. personale delle persone di cui al precedente punto a) per danni cagionati a terzi (escluso il Contraente) in relazione all'attività prestata per conto dell'Assicurato/Contraente.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e semprechè sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I. , sono considerati terzi anche i dipendenti (solo i dipendenti od anche gli altri prestatori) dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti, per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p. , entro i massimali previsti per la garanzia R.C.O./R.C.I. .

Art. 24 – Estensioni diverse

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi i dipendente semprechè il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124) per i danni derivanti dai sotto-elencati rischi se ed in quanto inerenti l'attività dichiarata:

- a) dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) dall'organizzazione di attività dopo-dopolavoristiche e ricreative, convegni e congressi;
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- d) dalla organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dell'Ente assicurato,
- e) dalla proprietà o uso di cani da guardia;
- f) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands;
- g) dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- h) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- i) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- j) da operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari;
- k) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;
- l) da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere;
- m) nella qualità di committente dei rischi su elencati.

Art. 25 – Garanzia inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 16 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di euro 2.500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 250.000,00 per anno assicurativo.

Art. 26 – Proprietà dei fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, monta cariche e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopra elevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le

citare imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. "committenza lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96";

b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Art. 27 – Danni a cose in consegna – custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verificano durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di euro 50.000,00 per anno assicurativo.

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo "Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato".

Art. 28 – Cose portate da assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato

La garanzia comprende, entro il limite stabilito per danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a risponder verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli art. 1783 e 1785 bis del c.c. , per sottrazione, distruzione o deterioramento – anche derivante da furto e/o incendio – delle cose portate nei locali dell'Assicurato, consegnate e non consegnate.

Questa estensione di garanzia, prestata con il limite di euro 5.000,00 per ogni danneggiato, con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Art. 29 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) è estesa – alle medesime condizioni di cui all'art. 13 lett. b) – ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione, fermo comunque quanto indicato all'art. "validità temporale della garanzia".

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzato o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi e alla silicosi.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza.

Tale massimale rappresenta la massimo esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia

professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892, 1893 c.c. l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. ;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 30 – Danni a veicoli sotto carico-scarico o in sosta

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni:

- a) cagionati ai mezzi di trasporto di terzi sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- b) cagionati ai veicoli di terzi (compresi i dipendenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni da furto o incendio.

Art. 31 – Rapporto di lavoro para subordinato, occasionale, interinale, in convenzione/distacco, in appalto di servizio e professionale

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

- a) collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori su progetto e collaboratori occasionali;
- b) prestatori di lavoro interinale temporaneo non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da una "impresa fornitrice" che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporanea, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24/06/1997 (e successive modifiche ed integrazioni);
- c) prestatori di lavoro in convenzione/distacco ed in contratto di appalto di servizi;
- d) professionisti con fattura.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati e/o subiti dalle persone così come definite ai punto a), b), c) e d).

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O. , semprechè le stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui sopra risultino da regolare contratto.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto ai prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e l'importo corrisposto all'impresa fornitrice della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporanea (lavoro interinale).

Art. 32 – Danni da interruzione o sospensione di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo assoluto di euro 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annua.

Art. 33 – Danni da incendio

L'assicurazione, a deroga dell'art. 16 lett. e), si estende ai danni a cose di terzi derivanti da incendio

di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna-custodia.

Tale estensione di garanzia si intende prestata nell'ambito del massimale indicato in polizza per danni a cose, con un massimo indennizzo di euro 250.000,00 per anno assicurativo.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

Art. 34 – Somministrazione di cibi, bevande ed alimenti in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimenti in genere, anche di produzione propria, somministrati e/o distribuiti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 35 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese costruttrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legge suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

Art. 36 – Calcolo del premio

Il premio di polizza, da considerare anticipato, viene calcolato in base ad un importo preventivo delle retribuzioni lorde annue pari ad euro 560.000.

Sul suddetto importo viene applicato il tasso (escluse imposte) del 1,636 per mille.


Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'Art. 18, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato.

Art. 37 – Composizione della polizza


La presente polizza è composta da n° 13 pagine oltre il frontespizio.


Il Contraente dichiara di prender atto e di accettare le condizioni contenute nella presente polizza.

Società Cattolica di Assicurazione



Il Contraente/Assicurato






CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli articoli 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli di polizza seguenti:

- Art. 3 - Pagamento dei premi
- Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro
- Art. 11 - Foro competente
- Art. 15 - Persone non considerate terzi
- Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 18 - Regolazione premio
- Art. 20 - Franchigia
- Art. 21 - Validità temporale della garanzia
- Art. 29 - Malattie professionali

Il Contraente/Assicurato

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the left of the signature is a circular stamp with the text "SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI" around the perimeter and "VOLTA" in the center.

